



Città di Teano
Provincia di Caserta

***REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO INTEGRATO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
E PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
“PORTA A PORTA”***

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 5/04/2004

Anno 2004

**REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO
GESTIONE RIFIUTI
(ex art.21 d. Lgs 05.Febbraio.1997 n°22)**

TITOLO I°	Principi e disposizioni generali	pag. 2
TITOLO II	Gestione dei rifiuti	
	pag. 21	
Capo 1°	Gestione dei rifiuti urbani interni	
	pag. 21	
Capo 2°	Gestione dei rifiuti urbani esterni	
	pag. 31	
Capo 3°	Gestione altri rifiuti	
	pag. 38	
TITOLO III	Gestione imballaggi	
	pag. 43	
TITOLO IV	Tassa/ Tariffa	
	pag. 46	
TITOLO V	Rapporti con l'utenza e associazioni	
	pag. 48	
TITOLO VI	Gestione del servizio	
	pag. 52	
TITOLO VII	Principi Erogazione Servizi Pubblici	
	pag. 61	
TITOLO VIII	Norme Finali	
	pag. 62	
ALLEGATI		
Allegato A – Rifiuti Speciali Assimilati agli urbani		
	pag. 64	
Allegato B – Elenco Rifiuti Pericolosi		
	pag. 67	
Allegato C – Perimetro di servizio		
	pag. 68	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento comunale è adottato ai sensi di quanto previsto dall'**art.21 del d. Lgs 22/97**, e, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi gestione rifiuti, ha la finalità di disciplinare :

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera f);
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

In base all'art. 59 del D. Lgs 507/93, il regolamento deve contenere :

- a) i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi (rif. All. D);
- b) la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a

Anno 2004

seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

Art. 2

Finalità

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3

Prevenzione della produzione di rifiuti

Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali;

Anno 2004

- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di eco-audit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

Art. 4

Recupero dei rifiuti

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile, in ultima istanza, o come altro mezzo per produrre energia.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materie prime-seconde debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Art. 5

Smaltimento dei rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi,

Anno 2004

tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Nei termini di legge, è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 del D.Lgs. 22/97

Art. 6

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs.22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

1.2) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

1.3) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

1.4) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1.5) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

1.6) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1.7) **smaltimento**: le operazioni previste nell' allegato B del D.Lgs. 22/97

1.8) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97

1.9) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di

Anno 2004

un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

1.10) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs: 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs: 22/97 .

1.11) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

b) il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;

c) il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;

d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

f) deve essere data notizia di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

1.12) **bonifica: ex D.M. 471/99** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

1.13) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

1.14) **combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFUTI E PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”

art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

1.15) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

1.16) **razione secca del rifiuto:** la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, ecc.

1.17) **razione umida:** la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio.

1.18) **spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;

1.19) **cernita:** le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi e/o itinerante;

1.20) **raccolta a chiamata e/o programmata:** l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

1.21) **conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero.

1.22) **stazioni ecologiche di base:** le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

1.23) **stazioni ecologiche attrezzate:** le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

1.24) **piattaforme ecologiche:** gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;

Anno 2004

1.25) **rifiuti speciali recuperabili**: quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

1.26) **rendiconto annuale della raccolta differenziata**: la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali.

1.27) **D.Lgs. 22**: il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22

1.28) **Delibera del Comitato**: la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82.

1.29) **Codice CER**: codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97.

1.30) **Riutilizzo**: utilizzare una cosa che sia già stata usata.

1.31) **Riciclaggio**: sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni.

1.32) **Recupero**: riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto.

Art. 7 **Classificazione**

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.

In base all'art. 6 del D.Lgs. 22/97 e D.Lgs 389/97, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza e oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'Allegato A, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Classificazione (ex art. 7 d.Lgs 22/97):

▪ A) URBANI

I Rifiuti Urbani Comprendono:

A.1 Rifiuti Urbani Interni, anche Ingombranti.

Rifiuti, anche ingombranti (arredi, ecc.), provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.

A.2.1 Criteri qualitativi

Anno 2004

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali, rivenienti e/o prodotti da utenza non domestica (attività), non pericolosi qualora siano compresi nell'allegato A.

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti di cui al comma 1 devono provenire da:

- a) attività di cui all'art.7, comma 3, lettere a), d), e), f), g), h), del d. Lgs 22/97, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie individuati come regolamentati dal DPR 15 luglio 2003 n. 254;
- b) uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di insediamenti produttivi e di servizi, con esclusione i rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lett. c) derivanti da lavorazioni industriali.

A.2.2 Criteri quantitativi

Fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, e tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- della capacità tecnico-amministrativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art.23 del citato decreto;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale, si determina il livello quantitativo **nella produzione massima specifica di kg 0,05 al metro quadro/giorno (produzione media), pari ad un massimo di 10 (dieci) Kg/mq-Anno, cumulativi per varie categorie di materiali, e nel caso di attività stagionali vale solo il parametro di produzione giornaliera**, in corrispondenza e al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani di **Cat. A** in quanto il loro conferimento al pubblico servizio risulta compatibile con le caratteristiche dello stesso. **Per caratteristiche qualitative, ma con parametri quantitativi superiori, si considerano Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani Cat. B.**

Si precisa che sono comunque esclusi dai Rifiuti Assimilati agli urbani :

1. Scarti animali provenienti da macellerie e pescherie.
2. Copertoni, pneumatici, camere d'aria, cerchi e parti, o intera, di carrozzeria auto-moto veicoli e di motore.

Anno 2004

3. Schermi TV, computer, componentistica hard-ware
 4. Fusti contenenti olio minerale e vegetale, rifiuti liquidi, e/o sostanze tossiche, nocive, infiammabili
 5. Macerie, Inerti, Componenti arredi bagno e piastrelle.
- (I criteri verranno adeguati ai sensi del Decreto attuativo ex lett. d) co. 2 art. 18 d.Lgs 22/97 non ancora emanati)**

A.3 Rifiuti Esterni

Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua; rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

A.4 Rifiuti Cimiteriali

Si definiscono tali in conformità al DPR 18/07/03 n. 254 ex art.45 d. Lgs 22/97 :

- I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
- I rifiuti rivenienti da altre attività cimiteriali (inerti, parti lignee, metalliche, potature, fiori et.).

A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.)

Rifiuti provenienti da locali ed immobili ad uso civile abitazione aventi le seguenti caratteristiche merceologiche:

- batterie e pile;
- prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo “T” e/o “F” (“Tossici” e/o “Infiammabili”);
- prodotti farmaceutici, farmaci scaduti;

▪ B) SPECIALI:

- B.1) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- B.2) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- B.3) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- B.4) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- B.5) i rifiuti da attività commerciali;
- B.6) i rifiuti da attività di servizio;

Anno 2004

B.7) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

B.8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

B.9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

B.10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

▪ **C) PERICOLOSI**

Sono pericolosi, con le relative caratteristiche e componenti, i rifiuti di qualunque provenienza, sia utenza domestica che utenza non domestica (attività d'impresa), precisati nell'elenco di cui agli **Allegati D-G-H-I del D.Lgs. 22/97**.

▪ **D) IMBALLAGGI (ex art.35 d. Lgs 22/97)**

In base all'art. 35 del D.Lgs 22/97 si definiscono nel seguente modo:

- a) Imballaggio** – il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere ed a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, nonché a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore all'utilizzatore, al consumatore, compreso anche gli articoli a perdere utilizzati per lo stesso scopo;
- b) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario** – contenitore concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di acquisto per il consumatore – utente finale (es. bottiglia, scatola cioccolatini, vasetto yogurt, ecc.);
- c) Imballaggio multiplo o imballaggio secondario** – contenitore concepito in modo da custodire nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita – prodotto, e che serva a facilitare il rifornimento agli scaffali. Esso può essere rimosso dall'unità di prodotto senza che ne alteri le caratteristiche merceologiche (es. cassa bottiglie, contenitore scatole cioccolatini, contenitore vasetti yogurt, ecc.);
- d) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario** – contenitore concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di prodotto, di imballaggi secondari – multipli, e/o di semilavorati, esclusi i containers per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

Anno 2004

e) Rifiuto da imballaggio – ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto esclusi i residui di produzione.

▪ **E) BENI DUREVOLI (ex art.44 d. Lgs 22/97)**

I Beni Durevoli, in base all'art. 44 del D.Lgs. 22/97, sono:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.

Art. 8

Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché , in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n°748, e successive modifiche ed integrazioni;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro.
- c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.

Anno 2004

Le attività di recupero di cui all'allegato C del D.Lgs. 22/97 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del D. Lgs. 22/97 e del presente regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.

Art. 9

Competenze del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune (rif. Art. 21 D.Lgs. 22/97), in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati allo smaltimento (Cat.A e Cat.B). **Il Comune eroga il servizio in una delle forme previste dall'art. 113-116 del d. Lgs 18.08.2000 n°267 e s.m.i.**

In particolare le categorie di rifiuti gestiti in regime di privativa sono:

I. tutti i rifiuti specificati all'art. 7 – lett. A):

- A.1 Rifiuti Urbani interni, anche ingombranti;**
- A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani Cat.A e Cat.B ;**
- A.3 Rifiuti Esterni;**
- A.4 Rifiuti Cimiteriali;**
- A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi;**

II. Tutti i rifiuti specificati dall'art. 7 – lett. D) (ex art. 39 d.Lgs 22/97):

- a) Imballaggi;**
- b) Imballaggi Primari;**
- c) Imballaggi Secondari;**

Ad esclusione di :

- d) Imballaggi Terziari;**
- e) Rifiuti da Imballaggio.**

III Residui della depurazione delle acque urbane come definiti successivamente, nei limiti quanto-qualitativi di assimilabilità.

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFUTI E PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”

art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

Il Comune può istituire, nelle forme previste dall'art. 113-116 d.Lgs 267/00, **servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani** in base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 21 del D.Lgs 22/97 e comma 2 dell'art. 39 della legge 146/94.

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

Il comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del D.Lgs. 22/97 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Il Comune promuove:

Anno 2004

- Il conferimento e la raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche dei R.S.U. – Assimilati (frazione organica, carta, vetro, plastica, alluminio, imballaggi, beni durevoli ed ingombranti), dei Rifiuti Speciali, dei Rifiuti Pericolosi;
- I sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali e/o energia;
- Le forme di sensibilizzazione e promozione finalizzate alla riduzione ed ottimizzazione del conferimento e raccolta dei RSU – Assimilati.

Il Comune unitamente al gestore dei servizi, organizzerà e programmerà con frequenza minima annuale, presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e presso le Organizzazioni di categoria (Associazioni Commercianti, Artigiani, Culturali, ecc.), iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sui temi ambientali, sulle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti, raccolte differenziate e sugli aspetti normativi. Altri strumenti di sensibilizzazione ed informazione sono quelli previsti nella Carta dei Servizi in conformità a quanto previsto dalla d.P.C.M. 27/1/1994, d. Lgs 286/99 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 10

Oneri dei produttori e dei detentori

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D.Lgs. cit. e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità.

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti al gestore (gestore pubblico dei servizi), con cui sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del D.Lgs. 22/97.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

Anno 2004

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al **gestore** (gestore pubblico dei servizi);
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario.

Art. 11

Ordinanze contingibili e urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;

Le ordinanze sono comunicate al ministro dell'Ambiente e al Ministro della sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 12

Divieti di abbandono

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 50 e 51 del D. Lgs 22/97 del presente Regolamento, chiunque violi i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFUTI E PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”

art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

In base al D.Lgs 22/97, per le competenze del Comune, è vietato:

- art. 14, co. 1 – 2 – abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, come pure l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- art. 43, co. 2 – dal 01 gennaio 1998 immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata;
- art. 44, co. 1 – i beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei RSU o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del co. 2 a cura del detentore.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare e ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti ai servizi. Chiunque non osservi le suddette norme, e quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni, incorrerà nelle sanzioni previste dagli artt. 50 – 51 – 52 – 53 – 54 del D.Lgs. 22/97.

Art. 13 **Bonifica**

Chiunque cagioni , anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza.

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti , ne danno comunicazione al Comune , che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia ed alla Regione.

Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione

Anno 2004

che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

Qualora i responsabili non provvedano, ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente.

Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFUTI E PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”

art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7.

Art. 14

Gestione ambiti territoriali ottimali

Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 22/97.

I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione unitaria dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani in una delle forme previste dal d. Lgs 267/2000.

TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO.

Art. 15

Definizione

Per **Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati agli urbani** si intendono:

- a) I rifiuti domestici , anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97, art.7 A.2.2 giusta presente regolamento in Allegato A in relazione ai parametri quantitativi di produzione delle attività.

Il Comune, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Il Comune e il gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

Art. 16

Conferimento

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare

Anno 2004

qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti o in confezioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali.

Le attività di conferimento – raccolta differenziata dovranno avvenire in conformità al presente regolamento, alle vigenti normative, ed alla Carta dei Servizi adottata secondo quanto previsto dalla d.P.C.M. 27/01/94.

I) A.1 Rifiuti Urbani non Ingombranti – A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani per tutto il ciclo di Smaltimento.

Il conferimento di questi rifiuti deve avvenire esclusivamente mediante contenitori e sacchi. Non possono essere conferiti insieme a questi rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali pericolosi
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui i rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative;
- beni durevoli
- imballaggi e rifiuti da imballaggio

Il conferimento deve avvenire negli appositi cassonetti e/o contenitori differenziati (RSU Indifferenziati, Carta, Vetro, Plastica, Alluminio), che sono posizionati su strada con caratteristiche rispondenti e conformi al d. Lgs 285/92, dpr 495/82 e ss.ii. e mm (Codice della Strada) e gli utenti devono evitare di inserire rifiuti

Anno 2004

sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili, per prevenire la dispersione. Gli utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Il conferimento potrà essere articolato nel seguente modo: conferimento differenziato in appositi e distinti cassonetti/contenitori di:

- **Carta**
- **Plastica**
- **Metalli**
- **Vetro**

Il tutto secondo criteri di efficacia ed efficienza e secondo il progetto e le procedure di organizzazione dei servizi.

Oppure:

- **Frazione Secca (carta, cartone, plastica, alluminio, metalli, vetro, ecc.), o mediante conferimento in cassonetti o in sacchi trasparenti per la raccolta porta a porta;**
- **Frazione Organica (rifiuti alimentari organici animali e vegetali per impianti di compostaggio), in caso di attivazione degli impianti di compost di bacino.**
- In questa ipotesi di organizzazione del conferimento – raccolta differenziata, è comunque vietato il conferimento del vetro nei cassonetti/contenitori/sacchetti della frazione secca. Tale materiale dovrà essere conferito negli appositi contenitori specializzati del Vetro, questo al fine di favorire il conferimento, la raccolta di detto materiale e di evitare che tale materiale, conferito unitamente ad altri materiali, possa costituire pericolo per gli operatori e/o impedimento per le attività di selezione e recupero presso i centri di preselezione raccolta differenziata.

Pertanto dovrà essere installato un adeguato numero di contenitori specializzati per il vetro ed essere facilmente riconoscibili dall'utenza, secondo i parametri e standard previsti nel progetto di Organizzazione dei Servizi.

Inoltre, in prossimità di edifici e/o su strade, piazze ad elevata densità di Uffici, Banche, Scuole, Ospedali ecc. e di edifici che per destinazione d'uso e per attività in essi svolte, producono carta, dovranno essere installati cassonetti/contenitori specializzati per la raccolta della carta ed essere facilmente riconoscibili dall'utenza, al

Anno 2004

fine di favorire il conferimento, la raccolta differenziata ed il recupero del materiale.

Il conferimento delle varie tipologie di rifiuti deve avvenire in modo da non rendere difficoltoso il trattamento differenziato dei rifiuti, ossia i materiali devono essere conferiti quanto più possibilmente privi di impurità e/o di materiali di diversa natura (es. vetro con carta, o rifiuti organici con materiali vetrosi, ecc.).

Particolare attenzione deve essere prestata nel conferimento di contenitori plastici, e/o derivati, per alimenti che debbono essere preventivamente pressati in modo da non riempire i contenitori con piccoli quantitativi in peso di plastica.

Particolare attenzione deve essere inoltre prestata nel non conferire materiali accesi, e/o infiammabili, e/o residuali di combustioni, unitamente a materiali plastici e cartacei.

E' opportuno conferire il vetro privo di tappi metallici, plastici, ecc. ed etichette in carta, plastica ecc.

E' fatto assoluto divieto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio.

Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

Per una migliore razionalizzazione del Servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti, (alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente;

Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di dimensioni ridotte o in situazioni comunque che costringano i mezzi addetti allo svuotamento dei cassonetti a fermarsi più volte in pochissimo spazio o ad effettuare manovre

Anno 2004

difficoltose per raggiungere i cassonetti da svuotare, ovvero che costringano a manovre lunghe e difficoltose per gli addetti stessi, questi verranno collocati in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno essere individuate zone o predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i disagi alla cittadinanza, nel rispetto del codice della strada.

II) A.1 Rifiuti urbani interni ingombranti.

I rifiuti ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale;

Il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

- Il gestore del servizio deve essere informato dall'utente del tipo di rifiuto da ritirare e del luogo nel quale viene posto, su richiesta dell'utente al numero verde servizio utenza.
- I materiali dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell'ingresso. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all'esterno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmati col gestore del servizio che provvede a ritirarli gratuitamente. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo. La gratuità del servizio è valida solo se conferita nel rispetto delle specifiche caratteristiche del servizio rese all'utente all'esterno altrimenti il gestore del servizio ne stabilirà il compenso secondo tariffe.

III) A.5 Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 e successive integrazioni e modificazioni e quelli di cui al codice CER 20 dell'allegato D del D.Lgs. 22/97 sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

- Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso isole ecologiche nonché presso l'ecocentro;
- I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori

Anno 2004

collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio e presso le isole ecologiche nonché presso l'ecocentro;

- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori presso i rivenditori e punti vendita, isole ecologiche ed ecocentro.

- **Vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio**, devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso i rivenditori, le isole ecologiche e l'ecocentro..

Art. 17

Raccolta, trasporto e crono-programma degli obiettivi

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto, conformemente al punto 2.1 dell'art. 2 della delibera 27/07/1984 e come indicato dal D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 art. 59, entro il perimetro di servizio stabilito, con la frequenza e con le modalità di svolgimento definiti nel progetto di Organizzazione dei Servizi e riportati in allegato.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa alcuna eccezione.

Le attività di raccolta e trasporto dovranno avvenire in conformità al presente regolamento, alle vigenti normative ed alla Carta dei Servizi, che sarà successivamente adottata secondo quanto previsto dalla d.P.C.M. 27/07/1994.

La raccolta e trasporto avviene con i seguenti standard di servizio:

l) A.1 Rifiuti Urbani Interni – A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani non ingombranti

Raccolta “porta a porta” (organico con contenitori a chiusura emetica antirandagismo; frazione secca e mista con il sacco) e raccolta passiva, con svuotamento di appositi cassonetti e/o contenitori differenziati per tipologia merceologica e/o di materiali (RSU indifferenziati, carta, plastica, metalli, vetro) nonché per tipologia di utenza (Utenza Residenziale e Utenza Attività). I contenitori dovranno essere facilmente riconoscibili per tipologia di materiali da conferire, ed inoltre dovranno avere caratteristiche costruttive tali da favorire il conferimento dei rifiuti, con apertura

Anno 2004

coperchi a pedale per i cassonetti, e sistema a chiusura per impedire il contatto dei rifiuti con agenti atmosferici, per impedire l'ingresso di animali e la fuoriuscita di esalazioni e/o cattivi odori.

La frequenza considerata standard minimo di servizio per lo svuotamento “porta a porta” dei contenitori e quella dei cassonetti è definita dal Progetto di riorganizzazione dei Servizi 2004. Il trasporto dei suddetti materiali dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati periodicamente.

I mezzi di raccolta rifiuti dovranno essere progressivamente attrezzati in modo da effettuare la pesata di ogni singolo contenitore e/o cassonetto, ed avere sistemi di identificazione e localizzazione contenitori nonché sistemi di registrazione automatica dei dati acquisiti.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1.2 dell'art. 2 della Delibera 27/07/1984 – C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/82, con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio.

Crono-programma della raccolta differenziata

Il Comune deve raggiungere, attraverso la gestione ottimale del servizio, gli obiettivi della raccolta differenziata fissati per gli ambiti territoriali ottimali (ex. art. 23 D.Lgs 22/97) che devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni e modifiche, e pari alle seguenti percentuali totali delle varie frazioni sui RSU prodotti:

- obiettivo minimo annuale rispetto all'attivazione del servizio di raccolta “porta a porta” 35%;
- obiettivo massimo 41,65% entro lo stesso arco temporale;

Anno 2004

- per il secondo anno, rispetto all’attivazione del servizio, il progetto prevede il superamento dell’obiettivo massimo;
- alla fine del terzo anno è fissato l’obiettivo del 70% di raccolta differenziata.
- Il Comune, inoltre, deve comunque perseguire gli obiettivi fissati dalle Ordinanze Emergenza Rifiuti della Regione.

II) A.1 Rifiuti Urbani interni Ingombranti.

I rifiuti urbani interni ingombranti devono essere conferiti separatamente e raccolti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore o presso l’ecocentro, appositamente attrezzato, o negli appositi punti di raccolta (Isole ecologiche), che saranno realizzati per la gestione del servizio, o ubicati sul marciapiede (previa chiamata a Numero Verde aziendale per prenotazione raccolta), su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il n° civico dell’utente, in orari conformi con l’Organizzazione dei Servizi.

La raccolta avverrà con frequenza minima di 2 interventi mensili su tutto il territorio comunale in base alle prenotazioni degli utenti.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati periodicamente.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1.2 dell’art. 2 della Delibera 27/07/1984 – C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/82, con automezzi le cui caratteristiche stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico – sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’A.C. per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

III) A.5 – Rifiuti Urbani Pericolosi – R.U.P.

La raccolta avverrà attraverso lo svuotamento degli appositi contenitori giacenti presso i punti vendita stabiliti (farmacie, fotografi, ecc.), o eventuali Isole Ecologiche e CENTRO SERVIZI, con

Anno 2004

frequenza minima di un intervento mensile, e ,comunque, su chiamata – segnalazione da parte dell’Ufficio comunale competente in caso di contenitori pieni.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati periodicamente.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1.2 dell’art. 2 della Delibera 27/07/1984 – C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/82, con automezzi le cui caratteristiche stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico – sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’A.C. per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 18

Pulizia e disinfezione dei contenitori

Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque, almeno una volta al mese.

Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori , provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 19

Trattamento intermedio e finale rifiuti

Il trattamento intermedio e finale dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nel rispetto delle specifiche norme vigenti, nazionali e regionali, ed in particolare del Piano Regionale Smaltimento Rifiuti vigente, del D.Lgs. 22/97, ed eventuali ordinanze e direttive da parte delle autorità preposte.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte del gestore (gestore pubblico dei servizi), ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al recupero, riciclo, riutilizzo, ecc. mediante la

Anno 2004

vendita ai consorzi di filiera ed il conferimento ad idonei impianti di preselezione raccolta differenziata, compostaggio, ecc, secondo le finalità dell'art. 4 – Recupero Rifiuti e art. 5 co. 5 – co. 6 – Smaltimento Rifiuti del D.Lgs. 22/97.

Nell'attività di trattamento intermedio, stoccaggio, trattamento finale, recupero finale, recupero energetico ecc. il gestore del servizio dovrà comunque rispettare tutte le norme contenute nel D.Lgs 22/97 e successive integrazioni e modifiche.

E' assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti sul suolo e/o nel sottosuolo, la loro combustione a cielo aperto, salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 22/97 “Ordinanze contingibili e urgenti”.

Art. 20

Divieto di accesso nelle proprietà private

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni ed aree private, anche soggette ad uso pubblico (parcheggi supermercati, università etc.), nonché aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico in regime di concessione a ditte private, persone fisiche o giuridiche ed a enti “no profit”, luoghi di culto, caserme etc., essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private, ma unicamente su aree pubbliche classificabili come strade, piazze, viali etc..

In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio (es. servizio a domicilio per anziani e disabili su segnalazione dei servizi sociali), gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa.

Il Comune e il gestore del servizio in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Anno 2004

CAPO 2

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 21 **Definizione**

Per Rifiuti Urbani Esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, piazze e viali pavimentati e/o asfaltati;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su aree pubbliche definite come strade, piazze, viali, escluse aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico, in regime di concessione a ditte, persone fisiche o giuridiche, enti “no profit”, luoghi di culto, caserme et., aree private e/o soggette ad uso pubblico quali aree commerciali, parcheggi supermercati, università et.:
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi cimiteriali, comunque da conferire in appositi cassonetti da parte degli addetti al cimitero e/o utenza.

Art. 22

Raccolta, spazzamento e trattamento – Definizione Aree

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente :

- a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del d.lgs 285/92 - dpr 495/82;
- b) i tratti urbani, interni al perimetro del servizio gestione rifiuti, di strade statali e provinciali;

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico, non in concessione ad enti e/o ditte privati, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:

Anno 2004

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- e) i percorsi comunali anche coperti, esclusi aree pubbliche, e/o private soggette ad uso pubblico, in regime di concessione a ditte, persone fisiche o giuridiche, enti “no profit”, luoghi di culto, caserme, aree private e/o soggette ad uso pubblico quali aree commerciali, parcheggi supermercati, etc..

I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono raccolti e spazzati dal servizio pubblico senza addebito di spese solo nel caso in cui le suddette siano organizzate dal Comune.

Negli altri casi, compresi i mercati e/o fiere, gli interventi di spazzamento avverranno previo pagamento anticipato, attraverso Tassa di Smaltimento Rifiuti Giornaliera prevista nel D.Lgs 507/93, fino all'entrata in vigore della tariffa, e attraverso tariffa in base a quanto stabilito dal D.Lgs 22/97 e relativi decreti attuativi ministeriali, ed art.117 del d. Lgs 267/2000, e relativo regolamento comunale, da parte dei soggetti interessati e/o concessionari, enti organizzatori ecc. delle suddette manifestazioni, ed il rilascio della autorizzazione amministrativa sarà subordinata al pagamento dei suddetti costi.

Art. 23

Modalità di espletamento del servizio

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre le aree da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo

Anno 2004

da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.

Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Il servizio di raccolta di rifiuti esterni e spazzamento stradale meccanizzato e manuale va effettuato con le frequenze stabilite nel Progetto di Organizzazione dei Servizi. Le frequenze di servizio, comunque, potranno essere variate in funzione del progetto e dell'organizzazione operativa dei servizi stessi.

Il servizio di raccolta rifiuti esterni e spazzamento stradale avverrà in conformità di quanto stabilito nella Carta dei Servizi redatta in base a d.P.C.M. 27/01/1994.

Art. 24

Cestini portarifiuti

Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti simili.

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 25

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, e quelle pubbliche in concessione, e/o private soggette ad uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o

Anno 2004

proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica, previa diffida, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 26

Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi e mantenuti in modo che non sporgano sulla strada pubblica rovi, siepi e alberi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 27

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

Anno 2004

Art. 28

Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 29

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da camperisti, spettacoli viaggianti, luna- park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo prima del rilascio della autorizzazione dovranno versare al Comune la cauzione eventualmente fissata.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Anno 2004

Art. 30

Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 31

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni

In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

Art. 32

Asporto degli scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso

Anno 2004

inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art.33

Obblighi dei conduttori di cani e dei costruttori edili

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade , giardini, aree verdi e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato. Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere;

Art. 34

Altri Servizi di Pulizia

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di smaltimento rifiuti esterni i seguenti:

- Diserbo periodico dei cigli delle strade ed aree pubbliche, mediante estirpazione, taglio e/o irrorazione di diserbanti non inquinanti il terreno, l'aria e/o l'acqua dell'area interessata;
- Inaffiamento e lavaggio delle strade;
- Altri servizi affidati con delibera C.C. e contratto di servizio.

Il Carico e trasporto di potature di alberi ad alto fusto ricadenti su strade, piazze, parchi ed aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico, sono, invece, a carico della ditta, cooperativa, persona fisica o giuridica che effettua tali servizi.

La Disinfezione, Disinfestazione, Deblattizzazione, Derattizzazione ambientale con interventi programmati e la raccolta delle carogne di animali sono di competenza degli Uffici dell' ASL CE1.

CAPO 3

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 35

Rifiuti sanitari

I rifiuti disciplinati dal presente articolo sono:

- a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
- b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita' di smaltimento;
- g) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

La gestione di tali rifiuti, in tutte le fasi, e l'erogazione dei servizi relativi devono essere conformi al Regolamento attuativo vigente del d. Lgs 22/97 .

Art. 36

Veicoli a motore, rimorchi e simili

Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Anno 2004

I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

La cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario, o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo:

Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

(N.B.: Il Governo emanerà un decreto attuativo che indicherà le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli)

Art. 37

Oli e grassi vegetali ed animali esausti

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti.

Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali

Anno 2004

esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Art. 38

Rifiuti speciali

Disposizioni di carattere generale

a) I produttori dei rifiuti speciali, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere alla loro gestione in tutte le fasi (conferimento, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento et.) nel rispetto delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/1997, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

Il gestore del servizio pubblico potrà assicurare, previo convenzione con il produttore, con la sua organizzazione a richiesta, il servizio gestione di tali rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 7, 3° comma del D.Lgs. 22/97 che qui di seguito si riporta:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro- industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese alla gestione dei servizi.

Ove il gestore del servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.

Anno 2004

Art. 39

Rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione sono quelli costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.

In particolare essi sono:

- 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nella bara;
- 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

Sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;

2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

Per tali rifiuti valgono le norme di cui al D PR n. 254/03 attuativo della legge n. 179/02, quelle del dpr 10.09.90 n°285 e della Circolare M.24.06.93 n°24.

Art. 40

Rifiuti inerti (non pericolosi)

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 7, 3° comma, lett. b) del D.Lgs. 22/97, nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera 27/7/1984, vale a dire:

- a) i materiali provenienti da demolizioni ;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne e come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o essere depositati nelle discariche di 2^a categoria di tipo A, autorizzate.

Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero

Anno 2004

al loro recupero oppure una autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

Il gestore del Servizio di raccolta rifiuti del Comune, assicura, la raccolta e lo smaltimento gratuiti per l'utente per piccoli quantitativi (fino a 03 mc). Per quantità superiori il servizio è a pagamento.

Art. 41

Rifiuti pericolosi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

Art 42

Rifiuti di amianto

Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto. I rifiuti contenenti amianto sono pericolosi.

I rifiuti friabili sono di norma considerati pericolosi.

I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs.22/97 devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti, pertanto non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi. Per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata.

TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 43 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- a) **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) **Rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/97 esclusi i residui della produzione;
- f) **Gestione dei rifiuti di imballaggio**: le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 22/97
- g) **Prevenzione**: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli

Anno 2004

imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

h) **Riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

i) **Riciclaggio**: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

l) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi**: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. 22/97;

m) **Recupero di energia**: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;

n) **Riciclaggio organico**: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

o) **Smaltimento**: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs 22/97;

p) **Operatori economici**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

q) **Produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

Anno 2004

r)**Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

s)**Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico:** i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n° 142 , o loro concessionari;

t)**Consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

u)**Accordo volontario:** accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 22/97;

Art. 44

Raccolta e trasporto

Gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio devono essere conferiti separatamente e raccolti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore. In ogni caso il Comune, attraverso il gestore del Servizio, assicura la raccolta degli imballaggi primari e secondari con le seguenti modalità: n. 5 interventi/Settimana (4 interventi di ritiro degli imballaggi di cartone e 1 intervento di ritiro per gli imballaggi di legno, plastica e polistirolo leggero. Gli utilizzatori (commercianti e distributori) devono, in tal caso, ridurre opportunamente il volume dei suddetti imballaggi e ritenere presso i negozi gli stessi fino al giorno del ritiro fissato dall'Amministrazione.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dalle leggi in vigore. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'A.C. per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 45

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

Anno 2004

I produttori, gli utilizzatori ed i detentori, e/o consumatori che si caratterizzano come utenza non domestica (attività) degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

- a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
 - b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio;
- Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

TITOLO IV TASSA / TARIFFA Art. 46

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali assimilati agli urbani nelle sue varie fasi è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive modifiche e integrazioni.

La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" vigente, ai sensi del citato D. Lgs. n° 507/93 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive modificazioni.

Anno 2004

L'istituzione della TARSU è relativa alla copertura dei costi da parte dell'utenza, nei termini previsti dal d. Lgs 507/93, dei servizi gestione rifiuti solidi urbani ed assimilati Cat.A, così come definiti nel presente Regolamento ex art.7 e ss..

I costi relativi alla gestione servizi di :

1. **Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani ,Allegato B**, conferiti al servizio pubblico, con tariffe determinate dal Comune, sono interamente a carico dell'utenza.
2. **Imballaggi e rifiuti da imballaggio conferiti al servizio pubblico**, i costi sono a carico dei produttori, detentori e/o utilizzatori, secondo quanto previsto dagli artt.38, co.9, e 41 del d. Lgs 22/97, e Circolare Ministero delle Finanze 17.Febbraio.2000, n.25/E.

I contributi **CONAI**, nell'ambito dell'accordo ANCI-CONAI, finalizzati alla deduzione dai costi da coprire con la TARSU, saranno incassati direttamente dal gestore, in base ad apposita delega.

A decorrere dai termini previsti dalla Legge 488/99, modificativa ed integrativa dell'art. 49 del d. Lgs 22/97 e del d.p.r. 158/99, il Comune adotta la tariffa servizi gestione rifiuti con le modalità, contenuti e modelli di calcolo previsti dal d.p.r. 158/99.

Il Comune, prima dei termini obbligatori previsti, può adottare la tariffa in forma sperimentale.

La tariffa va applicata mediante apposito Regolamento Comunale Tariffa Servizi Gestione Rifiuti.

La tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione della Tariffa e del d.p.r. 158/99.

Per l'applicazione della tariffa valgono le stesse categorie, parametri e definizioni, salvo rideterminazione del presente Regolamento o di Legge, in materia di rifiuti speciali assimilati agli urbani.

TITOLO V RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 47

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato (guardie ecologiche volontarie)

Il Servizio, nel promuovere la raccolta differenziata “porta a porta”, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991. n. 266, con attività coordinate dagli Uffici comunali e dal **gestore** (gestore servizio pubblico).

Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

I rapporti sono regolati da apposite convenzioni negli ambiti delle finalità dettate in materia dalla Legge Regionale 12/07/1994, n° 27.

Art. 48

Il riconoscimento e l'autorizzazione

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il **Comune** e con il **gestore** (gestore servizio pubblico), territorialmente competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purchè non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

Art. 49

Principi gestionali e requisiti

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino. In particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori e per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 50

Condizioni operative

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone, plastica)
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
- alluminio in forma di lattine per liquidi
- metalli
- rifiuti ingombranti di origine domestica

si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- verde da giardino
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali assimilati
- olii e batterie auto

Anno 2004

Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento), le associazioni di volontariato, ancorchè autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio e dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 51

Coinvolgimento degli utenti

Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune ed il **gestore** (gestore servizio pubblico) adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

Art. 52

Incentivi

Il Comune incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:

- a) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;

Anno 2004

- c) sgravi sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata.

Art. 53

Raccolta dell'organico nei giardini

Il Comune incentiva, altresì, la raccolta e la trasformazione diretta della frazione organica domestica operata nei giardini e aree verdi di proprietà privata attraverso l'uso di compostiere.

La tipologia delle compostiere, le modalità e le frazioni umide da sottoporre a compostaggio domestico, saranno successivamente stabilite con Direttive sindacali.

In via sperimentale, giusta previsione del POS (pag. 8), i composter domestici saranno distribuiti, gratuitamente, in nome e per conto del Comune, direttamente dal gestore del servizio. Sono fatti salvi composter costruiti autonomamente dagli utenti, riconosciuti validi dal Servizio Ecologia del Comune come rispondenti alle suddette Direttive.

Art. 54

Riscontri e divulgazione dei risultati

Il gestore del Servizio, entro il 28 febbraio di ciascun anno, predisponde e trasmette al Comune (Userivizio Ecologia) un rendiconto dell'intero servizio e dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata, specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.

I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e al miglioramento delle condizioni ambientali locali.

I Comuni danno informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della differenziata e dei dati consuntivi.

TITOLO VI GESTIONE del SERVIZIO

Art. 55

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme nazionali e regionali, nonché quanto previsto da eventuali regolamenti comunali collegati.

Art. 56

Controlli

In attuazione al d. Lgs 267/2000 e dall'art. 20 del D.Lgs. 22/97, art. 7, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi dell'ASL CE/1 e della vigilanza ambientale svolta dall' ARPAC. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 22/97.

Art. 57

Accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 58

Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Anno 2004

Art. 59

Sistema sanzionatorio

Il presente articolo è in applicazione e maggiore esplicitazione di quanto previsto dagli artt. 50-51-52-53-54-55-55 bis del D. Lgs. 22/97

Riferimenti normativi	Violazione	Sanzione edittale € Min max	Oblazione in via breve	Autorità competente e all'ingiunzione
Art. 12 comma .1° Reg.Co m.le (R.C.)	Abbandono rifiuti sul suolo e nel suolo	103,30 / 619,75	206,59	Comune
Art.12 comma .1° R.C.	Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica privata	103,30 / 619,75	206,59	Comune
Art. 12 comma .1° R.C.	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività.	51,65 / 516,49	103,30	Comune

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
**REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFUTI E PER
 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”**

art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

Art. 12 comma .1° R.C.	Contravvenzi one agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi	25,83 / 516,49	51,65	Comune
Art. 12 comma .1° R.C.	Contravvenzi one agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park circhi o spettacoli viaggianti.	25,83 / 516,49	51,65	Comune
Art. 12 comma .1° R.C.	Contravvenzi one agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingresso ed al dettaglio	25,83 / 516,49	51,65	Comune
Art. 12 comma .1° R.C.	Contravvenzi one all'obbligo di pulizia dei terreni non edificati	25,83 / 516,49	51,65	Comune

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
**REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFUTI E PER
 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”**
 art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

Art. 12 comma .1° R.C.	Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici soggetti ad uso pubblico comprese le rive dei corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento	25,83 /516,49	51,65	Comune
Art. 12 comma .1° R.C.	Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore	25,83 /516,49	51,65	Comune
Art. 12 comma .1° R.C.	Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico	25,83 /516,49	51,65	Comune
Art. 12 comma .1° R.C.	Contravvenzione all'obbligo di pulizia	25,83 /516,49	51,65	Comune
Art.12 comma .1° R.C.	Immissione rifiuti nelle acque	103,30 /619,75	206,59	Comune

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
**REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI E PER
 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”**

art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

Art 43 comma 2° D.Lgs. 22/97	Smaltimento rifiuti terziari attraverso il servizio pubblico	103,30 / 619,75	206,59	Comune
Art 44 comma 1° D.Lgs. 22/97	Mancata consegna di beni durevoli esauriti a soggetti autorizzati	103,30 / 619,75	206,59	Comune
nuova sanzion e istituita	Divieto di muovere i contenitori di rifiuti dalla loro sede	25,83 / 258,23	51,65	Comune
nuova sanzion e istituita	Divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressament e indicati	51,65 / 516,49	103,30	Comune
Art 16 Regol. Com. le (R.C.)	Divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori o fuori dal Centro Ambiente o nei pressi dell'ingresso	25,83 / 258,23	51,65	Comune

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFUTI E PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”

art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

Nuova sanzione istituita	Divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti	51,65 / 516,49	103,30	Comune
Nuova sanzione istituita	Obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione ecologica o del centro Ambiente	25,83 / 258,23	51,65	Comune
Nuova sanzione istituita	Divieto di accedere alle stazioni ecologiche attrezzate o ai Centri Ambiente fuori dagli orari di esercizio agli utenti	25,83 / 258,23	51,65	Comune
Nuova sanzione istituita	Divieto di esporre nelle raccolte differenziate domiciliari materiali difformi da quelli prescritti	25,83 / 258,23	51,65	Comune

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
**REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFUTI E PER
 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”**

art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

Nuova sanzione istituita	Obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all’orario di esposizione e al luogo di conferimento.	25,83 / 258,23	51,65	Comune
Art. 16 R.C.	Obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti (imballaggi, ecc)	25,83 / 258,23	51,65	Comune
Art. 11 comma 3° D.Lgs. 22/97	Mancata comunicazione e quantità e qualità rifiuti prodotti	2582,29 / 15.493,71	5.164,57	Provincia
Art.12 comma 1° D.Lgs. 22/97	Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti	2582,29 / 15.493,71	5.164,57	Provincia

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
**REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFUTI E PER
 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”**

art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

Art.12 comma 1° D.Lgs. 22/97	Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti pericolosi	15.493,71 /61.974,83	20.658,28	Provincia
Art.15 comma 1° D.Lgs. 22/97	Omessa o errata compilazione del formulario di accompagnamento dei rifiuti trasportati	1,549,38/9.296,23	3.098,75	Provincia
Art.12 comma 1° D.Lgs. 22/97	Compilazione incompleta del registro, ma tale da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute	258,23 /1.549,38	516,46	Provincia
Art.15 comma 1° D.Lgs. 22/97	Compilazione incompleta del formulario, ma tale da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute	258,23 /1.549,38	516,46	Provincia

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
**REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFUTI E PER
 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”**
 art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

<p>Art.38 comma 3° D.Lgs. 22/97</p>	<p>Produttori di imballaggi che non provvedono alla gestione degli imballaggi e non si iscrivono al Consorzio</p>	<p>7.746,86/46.481,13</p>	<p>15.493,71</p>	<p>Provincia</p>
<p>Art.38 comma 4° D.Lgs. 22/97</p>	<p>Utilizzatori di imballaggi che non provvedono al ritiro gratuito degli imballaggi secondari e terziari</p>	<p>7.746,86/46.481,13</p>	<p>15.493,71</p>	<p>Provincia</p>
<p>Art.43 comma 1° D.Lgs. 22/97</p>	<p>Smaltimento in discarica degli imballaggi recuperati</p>	<p>5.164,57/ 30.987,42</p>	<p>10.329,14</p>	<p>Provincia</p>
<p>Art.43 comma 3° D.Lgs. 22/97</p>	<p>Commercializ zazione di imballaggi non conformi agli standards europei (da 1/1/98)</p>	<p>2.582,29/15.493,71</p>	<p>5.164,57</p>	<p>Provincia</p>

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFUTI E PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”
art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

Art.43 comma 4° D.Lgs. 22/97	Immissione nel mercato di imballaggi non conformi alle concentrazio ni massime di metalli previste dal Decreto	5.164,57/15.493,71	10.329,14	Provincia
Art.45 comma 1° D.Lgs. 22/97	Mantenere un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi di quantità inferiore a litri 200 , per oltre 30 giorni.	2.582,29/15.493,71	5.164,57	Provincia

Sanzioni penali

Le sanzioni penali, sono previste dal Titolo V , Capi 1 del D. Lgs. n. 22/97 e ss.mm.e ii.

TITOLO VII PRINCIPI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 60

Carta dei Servizi – Principi generali

I servizi e le attività, di Igiene Urbana – Smaltimento RSU – Assimilati, rientrano tra i servizi pubblici ai fini e per l'applicazione della Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri 27 Gennaio

Anno 2004

1994 (d.P.C.M. 27/01/1994 – G.U. del 22/02/1994 n° 43) – d. Lgs 30.07.99 n°286.

L'Amministrazione Comunale inserirà, obbligatoriamente, i contenuti della direttiva succitata negli atti che disciplinano la concessione e/o convenzione.

Gli enti erogatori dei servizi pubblici sono denominati “soggetti erogatori”.

a) Principi Fondamentali:

I principi fondamentali nello svolgimento dei servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto I della Direttiva del P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:

1. Eguaglianza – 2. Imparzialità – 3. Continuità – 4. Diritto di Scelta – 5. Partecipazione – 6. Efficienza ed Efficacia

b) Strumenti:

Gli strumenti previsti, per il raggiungimento dei principi fondamentali, nello svolgimento dei servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto II della d.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:

1. Adozione di Standard – 2. Semplificazione delle Procedure – 3. Informazione degli Utenti (compreso le sanzioni regolamentari) – 4. Rapporti con gli Utenti – 5. Dovere di Valutazione della Qualità dei Servizi – 6. Rimborso.

c) Tutela dell'Utente:

Gli strumenti principali per la tutela dell'utente – contribuente, in rapporto ai Principi Fondamentali, nello svolgimento dei Servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto III della d.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente: **1. Procedure di Reclamo.**

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 61

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 22/1997, nel Capo III del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Anno 2004

Art.62

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale. Periodicamente, e attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

Il gestore del servizio, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 63

Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

Anno 2004

ALLEGATO A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Allegato A		
03 01 00	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI	
03 01 01	Scarti di scorceccia e sughero	
03 01 02	Segatura	
03 01 03	Scarti di rasatura, taglio, implallacciatura, legno deteriorato	
03 03 00	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE E DELLA LAVORAZIONE DI CARTA, POLPA E CARTONE	
03 03 01	Corteccia	
03 03 07	Scarti del riciclaggio della carta e del cartone	
04 01 00	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE	
04 01 09	Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura	
04 02 00	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE	
04 02 01	Rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale	
04 02 02	Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale	
04 02 03	Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali e sintetiche	
04 02 04	Rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della	

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
**REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFUTI E PER
 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”**

art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

	Tessitura	
04 02 05	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale	
04 02 06	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale	
04 02 07	Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali e sintetiche	
04 02 08	Rifiuti da fibre tessili lavorate miste	
08 03 00	RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA	
08 3 09	Toner per stampa esaurito comprese le cartucce	
09 01 00	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA	
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento e suoi composti	
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento e suoi composti	
10 11 00	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO	
10 11 02	Vetro di scarto	
10 11 03	Materiale di scarto a base di vetro	
12 01 00	RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)	
12 01 01	Limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi	
15 01 00	IMBALLAGGI	
15 01 01	Carta e cartone	
15 01 02	Imballaggi in plastica	
15 01 03	Imballaggi in legno	
15 01 04	Imballaggi in metallo	
15 01 05	Imballaggi compositi	
15 01 06	Imballaggi in più materiali	

Comune di TEANO (Ce) – CE/4 LR 10/93
**REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI E PER
 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”**
 art. 21 d. Lgs. 22/97

Anno 2004

15 02 00	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI	
20 01 00	RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01 01	Carta e cartone	
20 01 02	Vetro	
20 01 03	Plastica (piccole dimensioni)	
20 01 04	Altri tipi di plastica	
20 01 05	Metallo (piccole dimensioni, es.. Lattine)	
20 01 06	Altri tipi di metallo	
20 01 07	Legno	
20 01 08	Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mensa e ristoranti)	
20 01 09	Oli e grassi vegetali	
20 01 10	Abiti	
20 01 11	Prodotti tessili	
20 01 18	Medicinali	
20 01 20	Batterie e pile	
20 01 22	Aerosol	
20 01 23	Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi	
20 01 24	Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)	
20 02 00	RIFIUTI DI GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)	
20 02 01	Rifiuti compostabili	
20 03 00	ALTRI RIFIUTI URBANI	
20 03 02	Rifiuti di mercati	

Anno 2004

ALLEGATO B

ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI

Vedi allegato D del D.Lgs. 22/1997

Anno 2004

ALLEGATO C PERIMETRO DI SERVIZIO

Il Perimetro di Servizio dato dalle zone di servizio e dagli assi di servizio rappresenta l'area all'interno della quale viene svolto il servizio di Gestione Rifiuti (Centro Capoluogo e ogni singola Frazione o Borgo).

Il perimetro di servizio, per esigenze funzionali di organizzazione del servizio stesso, viene diviso in zone omogenee di servizio in funzione delle caratteristiche urbanistiche e della densità abitativa.

Nelle Frazioni, saranno realizzati gli Eco-punti per la raccolta differenziata, opportunamente attrezzati e segnalati.

Gli uffici comunali competenti, entro tre mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, e, comunque, prima dell'attivazione del nuovo Servizio “Porta a Porta”, elaboreranno una cartografia dei punti di raccolta, delle utenze commerciali e degli Eco-punti.

DISTANZE MASSIME CASSONETTI da PUNTO UTENZA

Si definisce **Punto di Utenza** il punto e/o l'area di riferimento, ai fini dei servizi di Igiene Urbana, su strada, piazza, area pubblica e/o soggetta ad uso pubblico, per il fabbricato – utenza a cui erogare i servizi.

Si precisa che sono escluse, a norma di legge, tutte le aree private di pertinenza dei fabbricati e/o insediamenti quali piazzali industriali, aree di servizio, aree insediamenti sportivi, aree condominiali, ad uso di residence, campeggi, insediamenti hotel, ecc., come pure le strade interpoderali, private, ad uso comune, ecc., che non siano inserite e previste nel perimetro di servizio.

Le distanze massime tra cassonetto e punto di utenza sono di **200 m.**